

FISCO E SENTENZE

Immobili. La Ctr della Lombardia ribadisce l'apertura espressa dalla Cassazione

Aiuti prima casa replicabili se l'abitazione è «inidonea»

Riammesse le agevolazioni se cambiano le esigenze

Angelo Busani

Se l'abitazione comprata con l'agevolazione prima casa diventa "non più idonea", si può ottenere la tassazione ridotta sull'acquisto di un altro immobile? Secondo la Ctr Lombardia, che segue un orientamento già espresso dalla Cassazione, sì.

È il caso, ad esempio, di una persona non sposata, che compra un monolocale usufruendo dell'agevolazione prima casa. Successivamente si sposa e ha figli: il monolocale diventa dunque inidoneo per le esigenze abitative della famiglia. Ad avviso della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 4272 del 1° ottobre 2015), il contribuente, in questo caso, può avvalersi nuovamente dell'agevolazione prima casa anche se è già proprietario di un'abitazione (quella divenuta inidonea).

L'esito di questo giudizio non è sorprendente, poiché in giurisprudenza, anche a livello di giudizio di legittimità, già esistono decisioni analoghe. È però importante registrare che questa sentenza consolida una tendenza su una fattispecie (quella dell'inidoneità sopravvenuta della casa di abitazione) assai spinosa.

I presupposti di legge

La legge indica come presupposto per ottenere l'agevolazione prima casa la non titolarità (e cioè la cosiddetta "impossidenza"),

da parte dell'acquirente:

- del diritto di proprietà di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del nuovo acquisto;
- del diritto di proprietà di altra casa di abitazione acquistata con l'agevolazione «prima casa».

La legge punta dunque l'obiettivo sulla mera «prepossidenza» di un'altra casa di abitazione, e cioè senza null'altro aggiungere per qualificare questa prepossidenza: e quindi indipendentemente dal fatto che la casa preposseduta sia bella o brutta, larga o stretta, alta o bassa, nuova o vecchia, elegante o degradata, sofisticata o fatiscente, strutturalmente in ordine o diroccata, e così via.

La giurisprudenza

Sennonché, all'improvviso, per effetto di una sentenza della Cassazione (la 18128 del 7 agosto 2009) il tema della idoneità della casa preposseduta è venuto alla ribalta. La Corte ha ritenuto che «il requisito della "impossidenza" di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopprimere abisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze».

A questa sentenza se ne sono aggiunte subito alcune altre, sia in sede di legittimità (Cassazione 100/2010 e 3931/2014), sia in sede di merito (Ctp Alessandria, 1 febbraio 2010, n. 22; Ctp Matera, 24 novembre 2011, n. 820; Ctr Lombardia, 6 giugno 2014, n. 2970) e non risultano sentenze

di segno contrario.

L'agenzia delle Entrate non è intervenuta in materia, se non con la risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, con la quale ha negato la rilevanza dell'inidoneità o meno della casa preposseduta. In altri termini, secondo l'attuale orientamento della Cassazione una casa non è considerata tale (al fine di impedire la concessione dell'agevolazione prima casa in occasione di un nuovo acquisto) se non è idonea per un utilizzo abitativo.

Pertanto, se la casa preposseduta (ovunque ubicata e anche se acquistata con l'applicazione dell'agevolazione prima casa) non è idonea, la sua presenza non impedisce l'ottenimento o la reiterazione dell'agevolazione

prima casa in occasione di un nuovo acquisto.

La prassi quotidiana

Questa svolta interpretativa (che è senz'altro favorevole al contribuente) rende però irta di difficoltà la prassi professionale quotidiana: se, infatti, si deve mettere sul tavolo una valutazione (in termini di idoneità) della casa già in possesso dell'acquirente, per giudicare sia ad ante o a retro alle sue attuali esigenze abitative, si finisce per introdurre un criterio talmente discrezionale da non essere praticamente gestibile.

Inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola per l'aumento del numero dei familiari del contribuente o troppo grande a causa della loro diminuzione; oppure potrebbe essere inidonea una abitazione in precedenza tranquillamente utilizzabile ma che poi si rende inaccessibile (per essere ubicata in un piano elevato non servito da un ascensore) a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione. Inidonea potrebbe essere, infine, una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o che si renda inutilizzabile per la distanza dal suo luogo di studio o di lavoro. Infine, potrebbe essere inidonea la casa fatiscente o priva di impianti o servizi. E si potrebbe proseguire pressoché all'infinito, dai quali si evince che la gestione di questa materia è assai complicata.



Agevolazione prima casa

● L'applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta il versamento in misura ridotta delle imposte. In particolare: l'imposta di registro è applicata al 2% (invece del 9%), l'Iva per chi acquista da un'impresa con transazione soggetta all'imposta è del 4% anziché del 10% (o del 12% per beni di lusso) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro (per acquisti da privati o da imprese con vendita esente da Iva) o di 200 euro (per acquisti da imprese con vendita soggetta a Iva).

Impianti. Confermata la categoria D/8

La rendita corretta dell'antenna telefonica

Sara Mecca

È legittima l'attribuzione di una rendita catastale D a un impianto di antenna, in considerazione dell'autonomia funzionale e reddituale dell'antenna e del suo evidente uso commerciale. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 485/03/2015 depositata il 2 dicembre scorso (Presidente e relatore Montanari).

Il caso

Nel caso esaminato dalla Ctp, una compagnia telefonica, locataria di un terreno su cui aveva installato un'antenna di telefonia mobile, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Agenzia attribuiva a questa antenna una rendita catastale D/8.

La società ha presentato ricorso contro il provvedimento lamentando, in sintesi, l'insuscettibilità di accatastamento dell'antenna: quest'ultima, infatti, non sarebbe configurabile come un immobile poiché è fissata al terreno con modalità tali da consentire la rimozione senza necessità di interventi di demolizione. Una singola sta-

zione radio, poi, non è dotata di autonomia funzionale e reddituale facendo parte integrante di una rete costituita da un insieme di impianti che interagiscono tra loro per il funzionamento dell'intero sistema. Infine, la corretta classificazione sarebbe in E, trattandosi di un bene di pubblica utilità.

La Ctp, respingendo il ricorso, ha affermato che la transitorietà rispetto all'incorporazione al suolo, non contrastano con la qualità di immobile dell'antenna e, dunque, con la sua accatastabilità. Infatti, l'articolo 812 Cc include tra i beni immobili «le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo».

Quanto, poi, all'assimilazione con le opere di urbanizzazione, e dunque all'appartenenza al gruppo E, la Ctp ha richiamato una recente sentenza della Cassazione (la 1979/2015) la quale aveva affermato che la norma contenuta nel decreto legge 262/2006 dispone espressamente che nelle unità

immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale e così via, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Da ciò deriva, dunque, l'incompatibilità tra destinazione a uso commerciale o industriale di un immobile - così com'è per l'antenna - e la possibile classificazione nel gruppo E.

Pertanto, stante la dimostrata autonomia funzionale e reddituale dell'antenna e il suo indiscusso uso commerciale è corretta la classificazione in D, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento del fisco.

Cambio di orientamento

È tuttavia opportuno ricordare che, con una sentenza del scorso 9 novembre, la stessa Ctp di Reggio Emilia (425/02/2015) aveva contrariamente sancito l'illegittimità di un accertamento Ici su un'antenna di telefonia, proprio in virtù del fatto che si tratterebbe di un manufatto non fissato al terreno e assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria con finalità pubbliche, rientrando dunque nella categoria E. Con la sentenza 485/03/2015, invece, la Ctp ha cambiato orientamento, allineandosi al principio stabilito sul tema dalla Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ULTIMO COMMA

Investimenti all'estero e ritenuta italiana

di Renzo Parisotto

Uno dei principali effetti della globalizzazione finanziaria è costituito dalla presa di conoscenza da parte degli investitori residenti dei complessi (e talora penalizzanti) sistemi di tassazione dei redditi di capitale provenienti dalle attività finanziarie estere. Ci riferiamo al frequente caso di incasso di dividendi esteri attraverso l'intervento di intermediari finanziari residenti. La norma vigente (articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973) prevede che l'intermediario italiano applichi una ritenuta del 26% sul cosiddetto netto frontiera, vale a dire sul dividendo al netto delle ritenute già applicate dallo Stato estero.

Per le persone fisiche la ritenuta è di norma applicata a titolo d'imposta, mentre è a titolo d'acconto nel caso dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate (considerando il dividendo nella misura del 49,72%) nonché di quelli afferenti partecipazioni non qualificate in società non quotate, residenti nei Paesi black list (considerando in tal caso l'intero ammontare del dividendo). La ritenuta a titolo d'imposta non viene applicata quando gli strumenti partecipativi sono inseriti in un rapporto in risparmio gestito (articolo 7, Dlg 461/1997), in quanto i dividendi confluiscono nel risultato maturato dalla gestione da assoggettare alla specifica imposta sostitutiva.

In ogni caso, all'intermediario italiano non appare consentito applicare una diversa ritenuta rispetto a quella del 26%, dato che l'eventuale e più favorevole aliquota che le convenzioni contro le doppie imposizioni dovessero stabilire riguarda la tassazione massima applicabile dal Paese della fonte, e perciò la tassazione operata "a monte" da parte dell'emittente estero (o di altro agente pagatore estero). Detto diversamente, il contribuente non può chiedere all'intermediario di applicare la convenzione, perché è un'ipotesi che non trova riscontro nella prassi amministrativa.

Nella circolare 26/E/2004 l'Agenzia - a commento delle modifiche al Tuir introdotte con il Dlg 344/2003 (par. 4.3) - sottolinea come non rilevi la residenza della società che ha distribuito i dividendi; la medesima aliquota (ora il 26%) è applicabile in ogni caso sia per dividendi di provenienza domestica che estera. Sarà quindi interesse del titolare della partecipazione attivarsi in via preventiva presso la società emittente o attraverso il proprio intermediario per far sì che nel Paese di provenienza si applichi l'eventuale tassazione più favorevole prevista dalla convenzione.

Fino al 31 dicembre 2003, in vigore dell'articolo 16-bis del Tuir (ora articolo 18), il contribuente persona fisica residente poteva disapplicare il regime di ritenuta d'imposta operato dall'intermediario facendo concorrere per intero il dividendo al proprio reddito e perciò recuperare direttamente, ferme alcune condizioni, le eventuali imposte estere. A seguito del Dlg 344/2003, però, l'opzione non è più esercitabile, ragion per cui la ritenuta del 26% prescinde dall'eventuale imposizione estera, che rimane definitiva.

In queste ipotesi, il "rimedio" contro la doppia imposizione è esperire una specifica istanza alle autorità estere, laddove l'imposizione fosse stata applicata oltre il limite convenzionale. In caso di esito favorevole tale rimborso estero ha la stessa natura di dividendo e va tassato nello stesso modo. Qualora invece il dividendo sia percepito direttamente all'estero o comunque senza l'intervento di un intermediario residente, il contribuente dovrà indicare l'importo nella propria dichiarazione dei redditi e procedere all'autoliquidazione dell'imposta con l'aliquota del 26 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposta di registro. La rettifica deve considerare le peculiarità del ramo venduto

Cessioni d'azienda al nodo-avviamento

Giorgio Gavelli

Il valore dell'avviamento dichiarato ai fini dell'imposta di registro in caso di cessione di azienda non può essere rettificato dall'ufficio (in base agli articoli 51 e 52 del Dpr 131/1980) con formula rigida e stereotipata, ma deve prendere in considerazione la realtà costituita dal complesso di beni trasferiti e dalla sua redditività. È questo il dato comune di due decisioni assunte nel mese di ottobre dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente la 8187/2015 della sezione I (presidente D'Orsi, relatore Chiametti) e la 8278/2015 della Sezione 41 (presidente Deodato, relatore Chiametti).

Il tema è uno dei più frequenti motivi di contenzioso tra contribuenti e agenzie delle Entrate, anche a causa della soggettività della valutazione dell'avviamento (in particolare in periodi di crisi economica) e dell'assenza di metodi definiti di accertamento.

Il metodo di valutazione

Spesso gli uffici si basano sul metodo forfetario indicato dall'abrogato articolo 2, comma 4 del Dpr 460/1996, definito «non manifestazione illogica» dalla Cassazione (pronunce 1170/2008 e 20280/2008) ma

avversato da molta giurisprudenza di merito (tra cui Ctp Reggio Emilia 114/2010 e Ctp Milano 202/2010).

In particolare, la Suprema Corte (pronunce 1249/2014 e 915/2012) ha affermato che tale formula «come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia un certo margine di approssimazione, verificabile, come ogni altro modello valutativo».

Le motivazioni dei giudici

La decisione 8187/2015 della Commissione milanese riguarda un ramo d'azienda per servizi integrati di gestione immobiliare, ceduto a società controllata, in cui la rettifica dell'avviamento si è basata su un calcolo attualizzato della proiezione a dieci anni dell'EBITda medio, raddoppiando il periodo quinquennale stimato dalla perizia di parte. Proprio l'utilizzo di un arco temporale così prolungato è stato bocciato dai giudici milanesi, perché irrealistico rispetto alle reali prospettive del ramo aziendale trasferito e non sorretto da una specifica e adeguata motivazione.

Il caso esaminato dalla decisione 8278/2015 riguarda, invece, un ramo d'azienda esercente attività di pizzeria e tavola calda a Milano, con avviamento rettif-

cato dall'ufficio a un valore pari a circa quattro volte quello dichiarato. In questa fattispecie, il metodo utilizzato per l'accertamento è stato quello «locativo», basato sul costo dell'affitto (canone di locazione annuo per numero di anni di durata del contratto) e nella considerazione che il cessionario ne erasato, sino ad allora, il conduttore. Si tratta di una metodologia frequentemente utilizzata dagli uffici, ma che, nelle prassi valutativa, non trova alcun conforto.

Anche in questa ipotesi il collegio giudicante ha ritenuto insufficiente la motivazione sottostante alla metodologia utilizzata dall'Agenzia, tanto più che, nel caso di specie, il contratto di locazione era stato interrotto anticipatamente, dopo pochi mesi dalla sua sottoscrizione. Peraltro, osservano i giudici, il canone attivo non rappresenta la redditività del ramo d'azienda, perché non stima i costi (ammortamenti, manutenzioni, oneri finanziari, e così via) e, quindi, il calcolo così determinato sopravvaluta senza dubbio l'avviamento.

L'esame della giurisprudenza dimerito consente di concludere che l'operato dell'ufficio è illegittimo ogni volta che l'avviamento in modo «personalizzato», con un astratto esercizio aritmetico non contestuale alle peculiarità del ramo d'azienda ceduto (Ctr Lombardia 3716/64/2015 e Ctp Milano 6950/46/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sportivi dilettanti. La vendita di alimenti ai soci non è attività commerciale

Ristorazione «libera» per l'associazione

Ferruccio Bogetti

Gianni Rota

Non costituisce attività commerciale la somministrazione di alimenti e bevande a prezzi di mercato da parte dell'associazione sportiva iscritta al Coni. Intanto il presunto esercizio di attività commerciale deve essere provato e se è il rispetto di tutti i requisiti di legge che disciplinano l'attività associativa. Poi, non conta neppure la mancata istituzione delle scritture contabili, perché i benefici fiscali della legge 398/91 conseguono anche solo dalla regolare iscrizione al Coni. Sono queste le conclusioni emerse dalla sentenza 4284/2/15 della Ctr Lombardia (Presidente Alparone, relatore Di Nunzio).

Il caso riguarda un'associazione sportiva dilettantistica alla quale l'amministrazione, sulla scorta di un Pvc redatto al termine di un'attività di verifica, accetta per il 2007 una maggiore Ires, Iva e Irap. Secondo l'Ufficio, la contribuente, pur non avendo mai istituito le scritture contabili, svolge di fatto un'attività di natura commerciale anche attraverso

l'esercizio del bar ristorante presente al proprio interno, dove la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata a prezzi non agevolati.

L'associazione si oppone presso la Ctp invocando il legittimo godimento, in base alla legge 398/1991, del regime fiscale speciale previsto ai fini delle imposte dirette e Iva e la conseguente illegittimità dell'accertamento effettuato in base a mere presunzioni, sull'evidente ma giustificato presupposto dell'assenza delle scritture contabili. L'ingresso al circolo sportivo è consentito ai soli iscritti, che sono poi destinati esclusivi dei servizi prestati. Inoltre, l'associazione è stata anche riconosciuta dal Coni e dalle federazioni sportive nazionali per lo sviluppo dell'attività motoria e sportiva. Infine, è comunque permessa la vendita agli iscritti di alimenti e bevande in regime di libero mercato senza che per questo motivo debba obbligatoriamente venire a mancare il presupposto associativo.

L'ufficio resiste e sottolinea come, ad esempio, durante lo

svolgimento della verifica aveva riscontrato che una bottiglia d'acqua da mezzo litro, acquistata presso il fornitore a 0,18 euro, veniva poi rivenduta agli associati a un euro. Ma la Ctp accoglie la tesi dell'associazione, costringendo così l'amministrazione ad appellare. Ma anche la Ctr dà ragione alla contribuente sulla base dei seguenti motivi:

■ I verificatori hanno ritenuto di potere disconoscere le agevolazioni fiscali fruitive dall'associazione sportiva in quanto essa svolge la somministrazione di alimenti e bevande a prezzi ritenuti non agevolati. Tuttavia l'amministrazione non ha in alcun modo provato il presunto esercizio di attività commerciale in quanto, al contrario, l'associazione sportiva risulta in possesso di tutti i requisiti di legge che disciplinano l'attività organizzativa delle società sportive dilettantistiche;

■ la contestazione di inesistenza della contabilità risulta inconferente e priva di pregio, in quanto l'associazione sportiva non ha alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili ed è legittimamente destinataria dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991, di cui gode in quanto regolarmente iscritta al Coni e alle federazioni sportive nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. è convocata in seduta straordinaria per il giorno 27 gennaio 2016 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso la sede sociale a Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40, e per il 28 gennaio 2016 alle ore 16,15 nello stesso luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) aumento del capitale sociale a pagamento, parzialmente scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 1.450.000 con esclusione del diritto di opzione, da offrire alla società WebWorking s.r.l. e da liberarsi in parte in denaro e in parte mediante conferimenti in natura; deliberare inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. ammonta a Euro 4.682.283,00 ed è composto da n. 4.682.283 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (18 gennaio 2016 - record date). Le registrazioni in credito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.digitalmagics.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Digital Magics S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 40 - 20139 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Bernardo Quaranta, n. 40 - 20139 Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.digitalmagics.com entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società. PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Alberto Fioravanti



ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Amministrazione aggiudicatrice: Roma Metropolitan S.r.l., Via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma. Telefono: 06.45464000; telefax: 06.45464000; indirizzo internet: www.romametropolitane.it. Oggetto: Appalto di durata triennale concernente le coperture assicurative per i rischi di seguito indicati, suddivisi in n. 8 lotti. Lotto 1: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare e mobile - CIG 6242788F9D Lotto 2: Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti - CIG 6242804D02 Lotto 3: Copertura assicurativa Vita e Invalidità Permanente - CIG 6242808023 Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e responsabilità civile professionale - CIG 6242814515 Lotto 5: Copertura assicurativa della RC e RT Organismo di Ispezione - CIG 6242818861 Lotto 6: Copertura assicurativa delle Spese Legali e Penali - CIG 6242819294 Lotto 7: Copertura assicurativa della Directors & Officers (D&O) - CIG 62428228AD Lotto 8: Copertura assicurativa Rimborsi Spese Mediche - CIG 62428252E6. Luogo di esecuzione: Roma.

Importo complessivo dell'appalto: Euro 2.614.500,00 comprese imposte, così ripartito in lotti: - Euro 40.500,00 comprese imposte, per il Lotto 1; - Euro 40.500,00 comprese imposte, per il Lotto 2; - Euro 40.500,00 comprese imposte, per il Lotto 3; - Euro 1.500.000,00 comprese imposte, per il Lotto 4; - Euro 240.000,00 comprese imposte, per il Lotto 5; - Euro 72.000,00 comprese imposte, per il Lotto 6; - Euro 81.000,00 comprese imposte, per il Lotto 7; - Euro 600.000,00 comprese imposte, per il Lotto 8.

Procedura di gara: Procedura aperta di cui all'art. 55, c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione: Prezzi più bassi ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Data di pubblicazione del bando di gara: 23.05.2015 sulla G.U.U.E. e 25.05.2015 sulla G.U.R.I..

Applicazione dell'art. 101 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: - Lotti 1 - Numero offerte ricevute: 2 - Data di aggiudicazione: 02.11.2015 - Importo di aggiudicazione: Euro 34.291,35 comprese imposte al 21,25% - Soggetto Aggiudicatario: Società Cattolica di Assicurazioni, Lungotevere Gangrande n. 16 - 37128 Verona - Italia. - Lotti 2 - Numero offerte ricevute: 1 - Data di aggiudicazione: 02.11.2015 - Importo di aggiudicazione: Euro 35.348,40 comprese imposte al 2,50% - Soggetto Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - Italia. - Lotti 3 - Numero offerte ricevute: 3 - Data di aggiudicazione: 02.11.2015 - Importo di aggiudicazione: Euro 898.350,00 comprese imposte al 22,25% - Soggetto Aggiudicatario: Generali Italia S.p.A., Via Marzocchino n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia. - Lotti 4 - Numero offerte ricevute: 2 - Data di aggiudicazione: 02.11.2015 - Importo di aggiudicazione: Euro 209.400,00 comprese imposte al 21,25% - Soggetto Aggiudicatario: Rappresentante Generale dei Lloyd's - Sindacato leader (R.G.), Corso Venezia n. 86 - 20121 Milano - Italia. - Lotti 5 - Numero offerte ricevute: 1 - Data di aggiudicazione: 02.11.2015 - Importo di aggiudicazione: Euro 531.060,00 comprese imposte al 10,00% - Soggetto Aggiudicatario: RBM Salute S.p.A., Via E. Ferrarini n. 74 - 31022 Preganziol (TV) - Italia. Altre informazioni: I lotti di gara n. 3, 6 e 7 sono andati deserti.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Omodeo Salé.

L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all'indirizzo elettronico U.E. il 2 dicembre 2015.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Paolo Omodeo Salé



REGIONE MARCHE

P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR-FSE

ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR FESR

Ente appaltante: Regione Marche - Giunta Regionale - P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR-FSE - Ancona via Tezino, 44 - tel. 071.9053801/5762 - fax 071.9053037 - Posta elettronica: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it - Info: www.regionemarche.it e www.regione.marche.it (nella sezione bandi). Descrizione del servizio e C/P: Modalità di aggiudicazione: DOPF n. 195/2010 del 16/11/2010 - Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. (IG. 4350573/17). Importo a base d'asta: Euro 1.200.000,00 (IVA esclusa). Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti elencati nell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Termine di presentazione delle offerte: Regione Marche - P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE, via Tezino n. 44, 60025 ANCONA (Palazzo Copernico) 1° piano, stanza 120) entro il cinquequantesimo (52) giorno dalla trasmissione alla GUCE avvenuta in data 25/11/2015. Ancona, il 25/11/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE DELLA P.F. Dott. Mauro Terzoni



AVVISO

A.M.G.A.S. S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Bari, concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nella stessa città, intende individuare il miglior partner industriale e finanziario con cui concorre alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Bari 1 Nord", nel quale è presente con circa 100.000 pdi, costituenti oltre il 50% dell'intero ambito. A tal fine ha affidato al Politico di Bari un incarico di advisorship finalizzato alla ricerca di tale partner. Referente del Politico per l'attività è il Prof. Eugenio Di Sciacco. Le imprese interessate potranno trasmettere entro il 5 febbraio 2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata: politico.di.bari@legalmail.it, una sintetica relazione (massimo 10.000 caratteri) in formato pdf, sottoscritta dal proprio legale rappresentante o proprio delegato, riportante la propria motivata dimostrazione di interesse a partecipare alla gara d'ambito in partnership con A.M.G.A.S. S.p.A. completa di ogni dato ritenuto utile ai fini di una completa valutazione dei requisiti posseduti, indicando in termini di massima il supporto che la società proponente potrebbe fornire: a) per il reperimento della finanza necessaria alla partecipazione della gara d'ambito; b) per la predisposizione di documenti d'offerta e del piano industriale d'ambito; c) per la gestione dell'ambito post-gara; d) per lo sviluppo del gruppo.

A.M.G.A.S. S.p.A. - IL PRESIDENTE Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi